

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

IPSOA InPratica



PAGHE E CONTRIBUTI

2021

2. PROSPETTO PAGA

<p>2.1. OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL PROSPETTO PAGA</p> <p>2.1.1. Sanzioni per mancata consegna</p> <p>2.2. IL MODELLO DEL PROSPETTO PAGA</p>	<p>2.3. LA CONSEGNA CON MEZZI ELETTRONICI</p> <p>2.4. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE</p> <p>2.4.1. Obbligo di pagamento con mezzi tracciati</p>
---	---

2.1. OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL PROSPETTO PAGA

I datori di lavoro hanno l'obbligo di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute (art. 1, Legge n. 4/1953).

In precedenza, l'obbligo era generalmente assolto con la copia delle registrazioni fatte sul libro paga. Tale possibilità è stata confermata anche per il Libro unico del lavoro. Non vi è l'onere di consegnare la sezione presenze: ai fini di ottemperare alla previsione di legge è sufficiente la consegna della sola sezione retributiva, fatte salve particolari disposizioni contrattuali. L'obbligo di consegna al dipendente del prospetto paga nella prassi è assolto con la consegna di una copia del foglio o dei fogli del LUL relativi al lavoratore.

Il prospetto paga (o "busta paga") svolge le seguenti funzioni:

- informare il lavoratore dei calcoli effettuati per determinare l'importo netto spettante il periodo di lavoro svolto in ciascun periodo di lavoro;
- fornire al dipendente i dati necessari per l'eventuale verifica di difformità sull'applicazione del CCNL, del contratto di secondo livello, o di eventuali accordi individuali;
- fornire al dipendente i dati necessari a intraprendere azioni per eventuali mancati pagamenti;
- garantire al dipendente la possibilità di richiedere finanziamenti o mutui;
- fornire al dipendente i dati pensionistici, al fine di verificare ove ci fossero differenze sull'accredito dei contributi previdenziali.

2.1.1. Sanzioni per mancata consegna

L'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 ha modificato il regime sanzionatorio riguardante le violazioni dell'obbligo di predisposizione e consegna del prospetto paga.

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore, a partire dal 24 settembre 2015, le sanzioni sono così rimodulate:

- da euro 150,00 a euro 900,00 se la violazione riguarda da 1 a 5 dipendenti o un periodo inferiore a 6 mensilità;
- da euro 600,00 a euro 3.600,00 se la violazione riguarda più di 5 dipendenti o un periodo superiore a 6 mensilità;
- da euro 1.200,00 a euro 7.200,00 se la violazione riguarda più di 10 dipendenti o un periodo superiore a 12 mensilità.

2.2. IL MODELLO DEL PROSPETTO PAGA

Non esiste un modello predefinito del prospetto paga. Gli elementi obbligatori da riportare ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 4/1953 sono:

- nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore;
- il periodo cui la retribuzione si riferisce;
- gli assegni familiari;
- tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la retribuzione (➔12.);
- le singole trattenute esposte distintamente (➔16.);
- la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro.

L'elenco sopra è integrato dall'inserimento di ulteriori dati obbligatori previsti dalla norma in relazione alla tenuta del **Libro unico del lavoro**:

- il livello del lavoratore (ove ricorra);

- le posizioni assicurative relative all'azienda e al lavoratore (➔6.);
- le somme erogate a titolo di rimborso spese;
- le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario in modo specifico;
- le trattenute a qualsiasi titolo effettuate (➔16.);
- le detrazioni fiscali (➔20.);
- i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
- le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Vi sono poi una serie di elementi non obbligatori che a volte vengono riportati nella prassi da parte di molti datori di lavoro in quanto utili al lavoratore quali:

- i dati riepilogativi relativi agli imponibili previdenziali, fiscali e alle ritenute;
- i dati riepilogativi relativi alle ferie e ai permessi maturati e goduti;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- il TFR maturato e accantonato;
- le eventuali agevolazioni spettanti;
- la sezione presenze;
- l'IBAN su cui viene effettuato l'accredito dello stipendio;
- eventuali note di elaborazione.

Si riporta sotto l'esempio del modello che verrà utilizzato per illustrare gli esempi e i casi di compilazione della busta paga. In seguito, non tutte le sezioni verranno riportate, al fine di semplificare l'esposizione delle casistiche. È possibile suddividere la busta paga in diverse sezioni:

1. sezione anagrafica, dove vengono riportati i dati relativi al datore di lavoro, al dipendente e quelli relativi al rapporto di lavoro in essere;

AZIENDA: XY SRL		C.F. 11973120193		P.IVA: 11973120193	
INDIRIZZO:		MESE DI : GIUGNO 2020			
MATRICOLA INPS: 4902640698/03		PAT INAIL: 6929122/03		VOCE INAIL: 0723	
DIPENDENTE: MARIO ROSSI		C.F. RSMRA90523F205X		NATO IL: 23/11/1990	
QUALIFICA: IMPIEGATO EX AP4 LIVELLO: 4*		CCNL: INDUSTRIA METALMECCANICA		ASSUNZIONE: 23/01/1990 CESSAZIONE:	

2. sezione retributiva, dove vengono riportati i dati relativi alla retribuzione ordinaria tabellare (➔5.);

Div. GG:	26	Div. H:	173	AGEVOLAZIONI: L. 56/87				
Paga Base	Contingenza	EDR	Scatti	Super Minimo	Altro 1	Altro 2	Altro 3	Totale
1.699,07 €								1.699,07 €

3. il corpo del cedolino, dove vengono riportate le variabili retributive del mese (➔5.);

Descrizione	Quantità	Valore base	Competenze	Trattenute	Figurativa	Soggetta a:
Retribuzione ordinaria	20	65,35 €	1.306,98 €			C-F-T
Ferie Godite	6	65,35 €	392,09 €			C-F-T
Bonus Annuo			485,00 €			C-F-T
Premio Produttività			154,68 €			C-F-T
Assegni Familiari	26	3,44 €	89,33 €			

4. la sezione contributiva, dove vengono riportate le variabili relative alla contribuzione previdenziale obbligatoria, quella agli enti assistenziali e alla previdenza complementare (➔19.);

Sezione contributiva		Competenze	Trattenute	Figurativa
Contributo carico dipendente	5,84%	2.339,00 €	136,60 €	2.338,75 €
Contributo CIGS dipendente	0,30%	2.339,00 €	7,02 €	2.338,75 €
Fondo Assistenziale				
Previdenza Complementare				

5. la sezione fiscale, dove vengono riportate le variabili relative alla tassazione in capo al lavoratore, gli imponibili fiscali, l'IRPEF lorda e netta, le detrazioni spettanti, le addizionali regionali e comunali, il Trattamento integrativo (➔20.);

Sezione fiscale		Competenze	Trattenute	Figurativa	
Imponibile Irpef	2.195,14 €				
Reddito di Riferimento Detrazioni	24.821,44 €				
Irpef Lorda	542,69 €				
Detrazioni lavoro dipendente	92,16 €				
Detrazioni Familiari a carico	157,44 €				
Trattamento Integrativo		70,16 €			
Irpef netta			293,09 €		
Addizionale Regionale			25,55 €		
Addizionale Comunale			10,56 €		
Addizionale Comunale Acconto			5,28 €		

6. la sezione TFR, dove vengono riportate le informazioni relative alla maturazione del TFR (➔15).

Sezione Tfr		Figurativa
Retribuzione utile Tfr		2.338,75 €
Contributo aggiuntivo 0,50%		11,70 €
Tfr netto		161,55 €

7. la sezione dei dati statistici, dove vengono riportati i dati relativi alle ferie, ai permessi, agli imponibili progressivi (➔17.);

Sezione Dati statistici								
Ratei	Residuo AP	Maturato	Goduto	Saldo	Progressivo	Imp. INPS	Imp. IRPEF	IRPEF PAGATA
Ferie	17,32	13,00	20,00	10,32		9.233,00 €	9.455,53 €	631,84 €
Ex-Festivi	15,00	16,00	4,00	27,00	IBAN:			
R.O.L.	25,68	28,00	16,00	37,68	NOTE:			

8. lo spazio relativo al logo INAIL, data e ora vidimazione, data e numero autorizzazione alla vidimazione;

9. la sezione presenze, in cui risulti per ogni mese e per ogni giorno, il dettaglio delle ore lavorate,

AZIENDA: XY SRL						C.F. 11973120193	P.IVA: 11973120193	Sezione presenze					
INDIRIZZO:						MESE DI : GIUGNO 2020		GG	ORE	ORE			
MATERICOLA INPS: 4902640698/03			PAT INAIL: 6929122/03			VOCE INAIL: 0723		C.D.C.: CONTABILITA'		ORD.	ALTRO	DESC.	
DIPENDENTE: MARIO ROSSI						C.F. RSSMRA90523F205X		NATO IL: 23/11/1990		1	8,00		
QUALIFICA: IMPIEGATO EX APP						LIVELLO: 4*		CCNL: INDUSTRIA METALMECCANICA		ASSUNZIONE: 23/01/1990		CESSAZIONE:	
Div. GG:	26	Div. H:	173	AGEVOLAZIONI: L. 56/87						2	8,00		
Paga Base	1.699,07 €	Contingenza		Super Minimo		Altro 1		Altro 2		Altro 3		Totale	
												3	8,00
												4	8,00
												5	8,00
												6	1,00 ST
Descrizione	Quantità	Valore base	Competenze	Trattenute	Figurativa	Soggetta a:		6					
Retribuzione ordinaria	20	65,35 €	1.306,98 €			C-F-T		7					
Ferie Godite	6	65,35 €	392,09 €			C-F-T		8			8,00	FE	
Bonus Annuo			485,00 €			C-F-T		9			8,00		
Premio Produttività			154,68 €			C-F-T		10			8,00		
Assegni Familiari	26	3,44 €	89,33 €					11			8,00		
								12			8,00		
Sezione contributiva						Competenze	Trattenute	Figurativa	13				
Contributo carico dipendente	5,84%	2.339,00 €		136,60 €	2.338,75 €				14				
Contributo CIGS dipendente	0,30%	2.339,00 €		7,02 €	2.338,75 €				15		8,00		
Fondo Assistenziale									16		8,00		
Previdenza Complementare									17		8,00		
Sezione fiscale						Competenze	Trattenute	Figurativa	18		8,00		
Imponibile Irpef		2.195,14 €							19		8,00		
Reddito di Riferimento Detrazioni		24.821,44 €							20				
Irpef Lorda		542,69 €							21				
Detrazioni lavoro dipendente		92,16 €							22		8,00		
Detrazioni Familiari a carico		157,44 €							23		8,00		
Trattamento Integrativo			70,16 €						24		8,00		
Irpef netta					293,09 €				25		8,00		
Addizionale Regionale					25,55 €				26		8,00		
Addizionale Comunale					10,56 €				27				
Addizionale Comunale Acconto					5,28 €				28				
Sezione Tfr						Figurativa			29		8,00		
Retribuzione utile Tfr									30		8,00		
Contributo aggiuntivo 0,50%									31		8,00		
Tfr netto												176,00	
Arrotondamento			0,47 €									8,00	
Arrotondamento							0,62					1,00	
Totalizzazioni						2.498,71 €	478,71 €	Netto	2.020,00 €				
Sezione Dati statistici									LOGO INAIL				
Ratei	Residuo AP	Maturato	Goduto	Saldo	Progressivo	Imp. INPS	Imp. IRPEF	IRPEF PAGATA	AUT. INAIL NR... DEL				
Ferie	17,32	13,00	20,00	10,32		9.233,00 €	9.455,53 €	631,84 €	DATA E ORA DI VIDIMAZIONE:				
Ex-Festivi	15,00	16,00	4,00	27,00	IBAN:								
R.O.L.	25,68	28,00	16,00	37,68	NOTE:								

degli straordinari e delle assenze relative al lavoratore. Questa sezione può non esser riportata.

LA CONSEGNA CON MEZZI ELETTRONICI

2.3.

L'obbligo di consegnare il prospetto non prevede necessità che lo stesso sia consegnato in forma cartacea: è possibile trasmettere al lavoratore il Documento per posta elettronica anche non certificata oppure mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato.

In quest'ultimo caso è necessario che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore idonee tecnologie ed attrezzature informatiche per la ricezione e stampa del prospetto, anche mediante la disponibilità di una postazione internet dotata di stampante.

Per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o per comprovare l'avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore in caso di eventuali accertamenti dell'Organo di vigilanza, è necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito utilizzato per la consegna (int. n. 13/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Inoltre, il Ministero ha chiarito che è possibile per il consulente del lavoro delegato dall'azienda di inviare il prospetto di paga con posta elettronica direttamente al dipendente dell'azienda che assiste (int. n. 8/2010). Va precisato che in questi casi, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 4/1953, la responsabilità per la mancata ricezione del prospetto paga da parte del proprio dipendente, permane in capo al datore di lavoro. La delega dell'adempimento non consente lo spogliarsi delle relative responsabilità ai fini sanzionatori.

Lo stesso vale in caso di gruppi di impresa, da parte della società "madre" nei confronti dei dipendenti delle aziende facenti parte del gruppo.

Nello stesso interpello si è ritenuto possibile per i datori di lavoro privati l'invio del prospetto anche a mezzo posta elettronica non certificata.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

2.4.

Per quanto concerne le modalità e le tempistiche di pagamento della retribuzione è l'art. 2099 c.c. la norma di riferimento, la quale prevede che la retribuzione debba essere corrisposta periodicamente con le modalità e nei termini stabiliti nel contratto collettivo e/o individuale (o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui il lavoro viene eseguito).

CASO 1 - Corresponsione retribuzione nel CCNL Credito

Nel CCNL del Credito, al Capitolo VI rubricato TRATTAMENTO ECONOMICO l'art. 45 prevede che le competenze mensili siano erogate il 27 di ogni mese (➔60.).

CASO 2 - Corresponsione retribuzione nel CCNL Edili per gli operai

Nel CCNL Edili l'art. 25, disciplina in merito alle modalità di pagamento degli operai che la paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente. Quando il periodo di paga è quattordicinal, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati. Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce e nel caso in cui l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente o copia delle scritturazioni effettuate nel Libro unico del lavoro. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul Documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento (➔59.).

L'art. 45 prevede che le competenze mensili siano erogate il 27 di ogni mese.

CASO 3 - Corresponsione retribuzione nel CCNL Edili per gli impiegati

Nel CCNL Edili l'art. 60, disciplina in merito alle modalità di pagamento degli impiegati prevede che il pagamento della retribuzione abbia luogo alla fine di ogni mese e all'impiegato sia consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge o copia delle scritturazioni effettuate nel Libro unico del lavoro. Qualora l'impresa ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, alla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto. L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corre-

sponsione dell'indennità di mancato preavviso e del TFR. In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul Documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il 10% dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro (➔ 59.).

L'art. 45 prevede che le competenze mensili siano erogate il 27 di ogni mese.

2.4.1. **Obbligo di pagamento con mezzi tracciati**

Al fine di permettere una migliore tracciabilità dei flussi finanziari da parte delle Autorità di Vigilanza la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.

Nello specifico ha disposto che a far data dal 1° luglio 2018, infatti, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo della stessa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2. strumenti di pagamento elettronico;
3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'obbligo è generalizzato per il settore privato, ma con la consueta eccezione rappresentata del lavoro domestico (rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

Il regime sanzionatorio previsto comporta per il datore di lavoro o il committente che trasgredisca tali disposizioni l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

e consultabile su lamiabiblioteca.com

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX